



Astensione dalle udienze

il Consiglio Nazionale Forense e l'Ordine degli Avvocati di Genova impegnati in una battaglia comune

Guido Alpa

Presidente del Consiglio Nazionale Forense

1. Il testo del decreto, convertito in legge, recante misure urgenti per il rilancio economico e sociale approvato dal Governo - c.d. "decreto Bersani" ha suscitato sconcerto e critiche durissime da parte degli esponenti della professione forense, sia dal punto di vista del metodo (il provvedimento d'urgenza, che si annuncia coperto dalla fiducia, è stato varato in assenza di concertazione con le parti interessate, esprime una assoluta divergenza rispetto ai principi riguardanti la disciplina delle professioni come regolate dal codice civile, dalle leggi speciali, dal diritto comunitario, dalla Risoluzione del Parlamento europeo concernente le professioni legali), sia dal punto di vista dei contenuti, e persino dal punto di vista della sua difformità rispetto al programma di Governo pubblicato nel corso della campagna elettorale. Non mi soffermerò né sugli scopi perseguiti, né sulla rilevanza sociale delle misure intraprese, né sulle reazioni dell'Avvocatura. Queste ultime, già annunciate con l'appello al Capo dello Stato perché non firmi il decreto, saranno deliberate nel corso della assemblea indetta dall'Avvocatura per mercoledì prossimo. Le mie osservazioni riguardano taluni, tra i più eclatanti, profili giuridici del provvedimento, in particolare gli aspetti di contrarietà alla Carta di Nizza, che garantisce la libertà delle professioni e la loro dignità, alla Costituzione, alla disciplina di codice civile; mi sof-

Stefano Savi

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova

Il Decreto Legge 223/06, cd. "Decreto Bersani",

intitolato "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"

prevede, per quanto riguarda gli Avvocati:

1. L'abolizione dei minimi tariffari delle prestazioni professionali;
2. L'introduzione degli accordi con i clienti rivolti a premiare il risultato della prestazione;
3. La rimozione dei limiti alla pubblicità previsti nel codice deontologico forense.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, a nome di tutti gli iscritti, contesta il "Decreto Bersani",

anzitutto perché:

- a) si pone in contrasto con l'art. 24 della Costituzione (diritto di difesa) e con l'art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- b) è demagogico, dal momento che pensa di risollevare l'economia del Paese equiparando gli Avvocati ai commercianti;

s o m m a r i o

Astensione dalle udienze - Consiglio Nazionale Forense e Ordine degli Avvocati di Genova impegnati in una battaglia comune	I - III
Lotta al riciclaggio - Adempimenti, responsabilità ed obblighi per gli Avvocati	IV - X
Incontro sulla conciliazione assistita	IX
Camera Penale Regionale Ligure - Rinnovo cariche	X
Difese d'ufficio: nuova disciplina	XI
Processo civile telematico e servizi in rete per l'avvocatura	XIV
In occasione di una astensione, anzi due	XV
Calendario delle lezioni e delle prove scritte della Scuola Forense Mauro De Andrè	XVI

fermerò in particolare sugli aspetti di impraticabilità della disciplina che si vuole introdurre.

2. L'art. 2 c. 1 lett. a) abroga le disposizioni legislative e regolamentari che fissano tariffe obbligatorie fisse o minime; le norme abrogate non sono citate, ma dovrebbero essere (in parte qua) l'art. 1 l. 3.8.1949 n. 536; l'art. 3 d. lgt. 22.2.1944, n. 382; l'art. 7.11.1957, n. 1051, e il regolamento contenuto nel d.m. 8.4.204, n. 127 con cui sono state fissate (aggiornandole dopo dieci anni, senza recupero degli effetti inflattivi) le tariffe degli avvocati in materia giudiziale e stragiudiziale. In argomento si era espressa la Corte di Giustizia, con il caso *Arduino*, considerando il sistema tariffario forense conforme alla disciplina comunitaria; sono attualmente pendenti due procedimenti dinanzi alla Corte (l'uno relativo alle tariffe stragiudiziali, l'altro alla libera negoziazione del compenso); le conclusioni dell'Avvocato Generale hanno manifestato apertura, anche considerando la continuità della giurisprudenza della Corte e il principio di certezza del diritto; verificheremo il contenuto delle sentenze non appena saranno depositate. In ogni caso, l'eliminazione delle tariffe minime e non di tutto il sistema tariffario non corrisponde ad alcuna logica di razionalità e proporzionalità, perché le tariffe massime in tanto possono sussistere in quanto siano compensate dalle tariffe minime.

3. La medesima disposizione prevede la possibilità di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti: il Codice deontologico forense prevede un premio (c.d. palmario, art. 45), come supplemento di compenso in caso di esito favorevole, ma conferma il divieto del patto di quota lite, di cui all'art. 2233 c. 3. La formula utilizzata implica l'abrogazione del patto di quota lite che assicura l'indipendenza dell'avvocato rispetto agli interessi del cliente introducendo la condivisione con il cliente del profitto conseguito e quindi sollecitando l'aumento della litigiosità per incrementare i profitti della professione, scontati dei rischi corsi nel caso di risultato negativo (risultato peraltro non dipendente necessariamente dalla negligenza dell'avvocato ma dalla decisione del giudice). La negoziazione del compenso sulla base del risultato trasforma l'obbligazione del professionista, che è di mezzi in obbligazione di risultato, in contrasto con l'art. 2236 cod. civ. e con l'universa giurisprudenza.

4. Il divieto di pubblicizzare i titoli e le qualificazioni non ci riguarda, perché già il Codice deontologico vi provvede, ma la pubblicità delle caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni (art. 2 c. 1 lett. b) non è praticabile, perché le caratteristiche riguardano la qualità, che deve già essere rispondente alla diligenza professionale, ex art. 1176 c. 2 cod. civ., ed il prezzo è indeterminabile, dal momento che all'inizio di una causa non se ne possono dividere i tempi, la complessità, le complicazioni della procedura. In ogni caso, la qualità della prestazione non è negoziabile.

5. I servizi interdisciplinari (art. 2 c. 1 lett. c) possono essere effettuati mediante l'acquisizione di consulenze e pareri di professionisti di altre discipline, ma se resi unitariamente implicano una violazione dell'indipendenza dell'avvocato, legato agli interessi degli altri professionisti coinvolti.

6. L'obbligo di uniformarsi con le regole deontologiche alla nuova disciplina (art. 2 c. 3) vulnera l'autonomia degli Ordini, enti pubblici non economici, e del CNF, che ha giurisdizione esclusiva e il compito di redigere le regole di natura primaria (secondo l'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione); la normativa si pone in contrasto con la giurisprudenza copiosa e recente della Corte costituzionale (sent. 189/2001).

c) è mentitoro, dal momento viene sbandierato come un provvedimento a difesa dei consumatori quando si tratta, invece, di un regalo fatto dal Governo a poteri forti, che imputano (falsamente) l'altissimo costo dei servizi (bancari, assicurativi e di produzione) alle spese per l'assistenza legale.

Secondariamente perché

penalizza, non tanto gli Avvocati, quanto i cittadini, dei quali, si dice, dovrebbe tutelare gli interessi.

1 **L'abolizione dei minimi tariffari** avrà l'effetto: i) di creare una giungla nei costi di accesso alla Giustizia; ii) di favorire le disuguaglianze, a dispetto della funzione istituzionale dell'Avvocatura, da sempre presidio dello Stato di diritto; iii) di ridurre gli avvocati ad essere a servizio, per non dire alle dipendenze, dei poteri forti; iv) di eliminare ogni garanzia di qualità della prestazione forense, dal momento che l'unico obiettivo sarà quello ribassare i costi, a scapito della qualità del servizio.

2 **L'introduzione degli accordi con i clienti rivolti a premiare il risultato della prestazione** (accordi vietati nella maggior parte dei sistemi di tradizione europea): i) non assicura l'indipendenza e l'autonomia dell'Avvocato rispetto agli interessi del cliente; ii) genera la condivisione con il cliente del profitto conseguito e quindi iii) finirà per fare aumentare il già alto tasso di litigiosità; iv) creerà situazioni di conflitto di interessi fra assistito e avvocato.

3 **La soppressione o la riduzione dei limiti alla pubblicità** avrà l'effetto di consegnare l'Avvocatura al mercato ed ai potentati economici, stranieri e non, a dispetto della dignità e della competenza. La salvaguardia di *standard* adeguati di correttezza e di qualificazione tecnica della prestazione, devono essere messi a disposizione del cliente a prescindere da stratagemmi commerciali al ribasso o da messaggi pubblicitari al di fuori di qualsiasi controllo.

Le innovazioni di cui sopra, alle quali si deve aggiungere la possibilità che **soci esterni apportino capitali agli studi legali**, possono indurre conseguenze assai gravi sul terreno della probità dei rapporti con il cliente e con la controparte ed un pregiudizio per l'effettività del diritto di difesa.

L'Avvocatura, pilastro dello Stato di diritto per il suo ruolo costituzionale e sociale, attendeva una legge di riforma organica,

NotiziariO

del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova

N. 2 Maggio-Agosto 2006

Quadrimestrale - Reg. Trib. di Genova n. 3/97

Editore: Scuola Tipografica Sorriso Francescano S.r.l.

Direttore resp.: Maria Francesca Meloni

Redazione e Amministrazione:


c/o Tribunale di Genova

Sped. in A.P. 70% filiale di Genova

Comitato di Redazione

Coordinatore: Alessandro Barca

Paolo Barbagelata, Matteo Caniglia Cogliolo, Simonetta Cocconi, Angelo Ramoino, Alessandro Vaccaro



7. L'art. 28 in materia di arbitrato rituale equipara le tariffe agli arbitri a quelle previste dal regolamento sopra cit., ma non si comprende in che misura esse sopravvivano, rispetto alla abrogazione comminata dall'art. 2.

8. L'art. 12 c. 2 stabilisce che i compensi possano avvenire esclusivamente mediante assegni non trasferibili (e altri mezzi di pagamento). La giurisprudenza costante non considera l'assegno come mezzo di pagamento ma come semplice promessa. *Inoltre il limite dei 100 euro di pagamento in numerario è difforme dalla stessa disciplina contro il riciclaggio che fissa tale limite in euro 12.500 (mentre la terza direttiva ha elevato il limite a 15.000 euro).*

9. Il decreto non prevede neppure regole transitorie per disciplinare i rapporti pendenti.

L'Avvocatura, pilastro dello Stato di diritto, per il suo ruolo costituzionale e sociale, attendeva non un decreto-legge, ma una legge organica, annunciata nel programma sul riordino della giustizia, *riservata agli Avvocati (il par. è intitolato Dare nuovo valore all'avvocatura); attendeva nuove regole sull'accesso alla professione forense, sulle Scuole di formazione, e la istituzione di una Scuola europea di specializzazione. E' pronta a discutere tutte le esigenze dettate dal sistema economico, ma non a rinunciare alla propria dignità, né a farsi mezzo di discriminazione sociale. Si sa che nei Paesi nei quali le tariffe sono state abolite, come nel Regno Unito, il prezzo delle prestazioni forensi si è enormemente incrementato (v. il Rapporto Clementi) e l'accesso alla giustizia ha finito per essere riservato a chi è molto ricco o a chi è molto povero e può perciò contare sul patrocinio dello Stato.*

graduale e partecipata -annunciata nel programma elettorale di questo Governo- basata: a) sul riordino della giustizia; b) sul riordino della disciplina della professione forense che tenesse conto da un lato del ruolo peculiare svolto dall'avvocatura nella tutela degli interessi dei propri assistiti, dall'altro lato sulla programmazione dell'accesso alla professione forense commisurato alle necessità effettive del mercato di utenza e su di una seria meritocrazia.

L'iter, la forma ed i contenuti del Decreto Bersani contrastano con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza interna e dalle Istituzioni comunitarie.

La professione forense, ha sue specificità, strettamente connesse con l'effettività del diritto di difesa e con le esigenze dell'amministrazione della giustizia, come ripetutamente sottolineate dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenze 127/1985; 202/1987; 61/1996; 5/1999).

Anche la Risoluzione del Parlamento europeo del 23 marzo 2006, riconosce alla professione di Avvocato la funzione di garantire il rispetto dei diritti fondamentali, lo stato di diritto e la sicurezza nell'applicazione della legge e ribadisce l'importanza delle norme necessarie ad assicurare l'indipendenza, la competenza l'integrità e la responsabilità degli Avvocati, con lo scopo di garantire la qualità dei servizi, a beneficio dei loro clienti e della società in generale e per salvaguardare l'interesse pubblico.

In questo momento vogliamo restare uniti nel perseguire l'obiettivo una giustizia non soltanto uguale per ogni cittadino ma accessibile ad ogni cittadino in eguale misura e con le medesime garanzie di serietà e preparazione del ceto forense.

ASTENSIONE DALLE UDIENZE

Il Consiglio Nazionale Forense ha proclamato l'astensione dalle udienze dal 18 al 23 settembre 2006

Lotta al riciclaggio

Adempimenti, responsabilità ed obblighi per gli Avvocati

Sommario: 1. Evoluzione legislativa. - 2. Destinatari e ambito di applicazione della disciplina. - 2.1. Momento nel quale deve essere eseguita l'identificazione del cliente. - 2.2. Momento nel quale deve essere eseguita la registrazione del cliente. - 3. Identificazione dei clienti. - 3.1. Premessa. - 3.2. Identificazione diretta, indiretta, a distanza. - 4. Registrazione e conservazione dei dati. - 4.1. Contenuto dell'obbligo. - 4.2. Modalità di identificazione e registrazione (e segnalazione) per gli avvocati singoli e per gli studi associati. - 4.3. Archivio informatico (artt. 5 e 6, parte III, istruzioni UIC). - 4.4. Archivio cartaceo (artt. 5 e 7, parte III, istruzioni UIC). - 5. Obbligo di segnalazione di operazione sospetta (art. 9, co. 1 e 2 D.M. 141/2006; art. 4, co. 1, parte IV, istruzioni UIC). - 6. Esenzioni (art. 2, co. 3, D.Lgs. 56/2004; art. 10, D.M. 141/2006; art. 1, co. 2 e 3, parte IV, istruzioni UIC). - 7. Criteri generali per individuare le operazioni sospette, c.d. "indici di anomalia" (artt. 9 e 11 D.M. 141/2006 e art. 4, co. 2, parte IV, istruzioni UIC). - 8. Procedura per la segnalazione (art. 5, co. 1, parte IV, istruzioni UIC). - 9. Privacy e normativa antiriciclaggio. - 10. Sanzioni. - 11. Disciplina transitoria. - 12. Segnalazione al Ministero dell'Economia di circolazione di contante (art. 3, parte I, lett. d, istruzioni UIC e art. 7, co. 1, D.Lgs. 56/2004). - 12.1. Comunicazione. - 12.2. Sanzioni. - 13. Considerazioni conclusive.

1. Evoluzione legislativa.

La pubblicazione (G.U. 7 aprile 2006) del D.M. (Ministero Economia e Finanze) 141/2006 (attuativo del D.Lgs. 56/2004, che a sua volta ha attuato la Direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi derivanti da attività illecite) e delle istruzioni dell'UIC 24 febbraio 2006, hanno reso vigenti, a partire dal 22 aprile 2006, anche per gli avvocati, gli obblighi in materia di lotta al riciclaggio.

Il riciclaggio è insieme fenomeno criminale ed economico, contro il quale si combatte a livello internazionale, dal momento che dietro l'investimento di capitali da riciclare si nasconde il terrorismo, il narco-traffico, la criminalità mafiosa.

La lotta al riciclaggio è stata tradizionalmente concepita avendo presente il settore creditizio e quello finanziario ed ha trovato le sue origini, in Italia, nel D.L. 143/1991, convertito, con modificazioni, nella Legge 197/1991 (c.d. legge antiriciclaggio).

Tuttavia i continui mutamenti della struttura finanziaria ed economica dei mercati e delle attività commerciali, avuto anche riguardo allo sviluppo delle tecnologie telematiche connesse ai sistemi di pagamento, che offrono sempre nuovi strumenti per il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, hanno indotto tanto il legislatore comunitario quanto quello nazionale, ad estendere gli obblighi in materia anche a settori, attività e professioni che, pur non rientrando nel novero dell'intermediazione finanziaria, si sono rivelate suscettibili di essere "usate" a fini di riciclaggio.

Le esigenze di contrasto dei rischi di inquinamento per il sistema economico connessi con il riciclaggio di capitali illeciti, non sottraggono, quindi, neppure gli avvocati dall'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

È in tale contesto che trova la sua ragion d'essere la disciplina in oggetto.

L'originaria platea dei soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio è stata nel tempo ampliata ad opera dapprima del D.Lgs.

374/1999 ed, in seguito, del D.Lgs. 56/2004, quest'ultimo in attuazione della direttiva 2001/97/CE.

È in arrivo una terza Direttiva Ce antiriciclaggio (2005/60/Ce) che dovrà essere recepita entro il 15 dicembre 2007, che, quanto ai destinatari (articolo II, paragrafo 2) consente agli Stati membri "...di autorizzare gli enti e le persone soggette alla presente direttiva..." a non applicare le disposizioni antiriciclaggio, in situazioni caratterizzate da scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, rischio che potrà essere valutato sulla base dei criteri tecnici che la Commissione potrà adottare, secondo la procedura dell'art. 41, paragrafo 2, della stessa Direttiva.

Indubbiamente l'estensione degli obblighi in materia alle professioni legali è probabilmente quella destinata a sollevare le maggiori difficoltà di attuazione e di interpretazione.

Anzitutto dobbiamo rilevare che:

A) questa delicata materia è stata da ultimo disciplinata da 3 articoli appartenenti a fonti di rango e portata diversa: un D.Lgs., fonte primaria, (56/2004), un D.M., fonte secondaria, (141/2006), le Istruzioni dell'UIC che è un ente pubblico, strumentale della Banca d'Italia.

B) il D.M. 141/2006 è composto da 13 articoli; il regolamento UIC è composto da 31 articoli, distribuiti in 6 parti, e di 5 allegati.

Secondariamente che il D.M. 141/2006 e le istruzioni UIC stabiliscono 2 concetti fondamentali: quello dell'**identificazione-registrazione** del cliente e quello della **segnalazione** all'UIC delle operazioni sospette compiute dal medesimo cliente.

I) l'identificazione e registrazione del cliente, ove per registrazione si intende l'inserimento dei dati del cliente in un determinato archivio (non oltre il 30° giorno dall'identificazione del cliente, art. 6, D.M. 141/2006), è dovuta in relazione alla presenza di una situazione oggettiva, cioè in presenza di determinati presupposti di fatto.

II) la segnalazione all'UIC deve essere fatta in presenza di operazioni che, in base a determinati criteri contenuti nelle istruzioni, riteniamo essere sospette di riciclaggio cioè provenienti dai delitti previsti dagli artt. 648 bis e 648 ter c.p., e quindi la segnalazione deve essere fatta in presenza di elementi oggettivi e soggettivi.

2. Destinatari e ambito di applicazione della disciplina.

L'avvocato abilitato ad operare in Italia, anche per l'attività svolta all'estero che sia soggettivamente o oggettivamente collegabile al territorio italiano (Art. 13, co. 1, D.M. 141/2006; art. 2.1, parte I, istruzioni applicative emanate dall'UIC con provvedimento del 24 febbraio 2006, che danno attuazione alle disposizioni del D.Lgs. 56/2004) è tenuto ad identificare il cliente -ed il soggetto per il quale egli eventualmente opera- mediante un documento di riconoscimento (vedi *infra*) (si veda anche art. 1, lett. i e art. 2, parte II, istruzioni UIC) ed a conservare le informazioni raccolte in un archivio (vedi *infra*) (art. 3, c. 1 D.M. 141/2006).

Va subito detto che per le professioni legali il legislatore delegato ha posto specifiche limitazioni nell'applicazione della normativa antiriciclaggio. Infatti, mentre, per gli altri citati professionisti l'estensione degli obblighi antiriciclaggio è piena, l'articolo 2, comma 1, lettera t), del D.Lgs. 56/2004 (si vedano anche l'art. 2, co. 1, lett. b, D.M. 141/2006 e l'art. 2, parte I, istruzioni UIC) estende, invece, gli obblighi di cui trattasi ai notai e agli avvocati in alcune ipotesi determinate.

L'avvocato ha l'obbligo di identificare e registrare il cliente (art. 3 D.M. 141/2006) quando:

a) in nome e per conto di propri clienti **compia** qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare, oppure;

b) **assista** i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;

2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe,

in relazione (art. 3, commi 1, 2, 3 e 4, D.M. 141/2006)

i) a ogni prestazione professionale qualora questa abbia a oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a 12.500 euro oppure,

in presenza

ii) di operazioni di valore indeterminato o non determinabile (art. 1, parte II, istruzioni UIC).

iii) L'obbligo di identificazione non scatta, peraltro, quando l'importo dell'operazione è ridotto (fino ai 12.500 euro), a meno che non si tratti di operazioni frazionate che, cumulate, superino quell'importo.



iv) Ai fini dell'obbligo di identificazione, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe costituisce in ogni caso un'operazione di valore non determinabile.

L'avvocato ha l'obbligo di segnalare all'UIC le operazioni poste in essere dal suo cliente (art. 9 e 11, co. 2, D.M. 141/2006) quando:

abbia il sospetto, alla luce di una serie di "indici di rischio", che "i beni e le utilità oggetto delle operazioni medesime (descritte ai punti a, b, i, ii, iii, iv) possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648 bis e 648 ter del codice penale".

Quello che occorre sottolineare è che l'avvocato nel compiere in nome del cliente o nell'assistere il cliente medesimo non realizza una attività illecita, dal momento che l'operazione che il cliente compie con l'aiuto dell'avvocato è perfettamente lecita: il "sospetto" che deve essere segnalato dall'avvocato all'UIC riguarda il modo con il quale il cliente si è procurato il denaro per realizzare quell'operazione di per se lecita. In altri termini sulla scorta di determinati "indici di anomalia" (artt. 9 e 11 D.M. 141/2006) il legale effettua la segnalazione, sempre che abbia il sospetto che l'operazione sia realizzata con denaro proveniente dai reati previsti agli artt. 648 bis e ter cp.

Per la determinazione del valore della prestazione professionale o dell'operazione oggetto di rilevazione, non deve tenersi conto del compenso dovuto al libero professionista (art. 1, co. 3, parte II, istruzioni UIC).

Per mezzo di pagamento si intende qualsiasi strumento che consenta di movimentare disponibilità finanziarie, anche per via telematica; costituiscono pertanto mezzi di pagamento: denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito o di debito (art. 1, lett. m, D.M. 141/2006).

2.1. Momento nel quale deve essere eseguita l'identificazione del cliente.

La definizione di prestazione professionale che emerge dal D.M. 141/2006 (art. 1, lett. g) e dalle istruzioni UIC (art. 1, parte I, lett. h) e è piuttosto ristretta, essendo definita come "prestazione fornita dal libero professionista che si sostanzia nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di beni o utilità per conto del cliente ovvero nell'assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe".

Tuttavia si può osservare che, mentre il D.M. 141/2006 fa scattare l'obbligo di identificazione del cliente nel momento in cui la prestazione professionale ha inizio (art. 4, co. 1), le istruzioni dell'UIC individuano tale momento nell'accettazione dell'incarico (art. 1, parte II, ultimo co.).

Il Consiglio Nazionale Forense ritiene che sia soggetta all'obbligo di **identificazione/registrazione (ed eventualmente di segnalazione)**, l'attività di assistenza e consulenza che non si limita ad una valutazione prettamente giuridica, ma che si traduce in una prestazione (**compimento o assistenza**) attinente alle modalità tecniche, economiche, finanziarie, di compimento delle operazioni sospette. Se l'avvocato svolge insieme i due tipi di attività, e nel medesimo contesto fornisce consulenza legale e consulenza "d'affari" (per usare un'espressione semplificante, ma comprensibile) sarà soggetto all'obbligo di segnalazione, non in forza della prestazione di consulenza legale, bensì in forza del compimento dell'altro genere di attività.

La distinzione opera dunque tra la **consulenza una tantum** e l'**assunzione/conferimento di incarico o consulenza d'affari**.



2.2. Momento nel quale deve essere eseguita la registrazione del cliente.

La registrazione del cliente deve avvenire "tempestivamente e comunque non oltre il 30° giorno dal compimento dell'identificazione" (art. 6, co. 1, D.M. 141/2006; art. 2, co. 3, parte III, istruzioni UIC).

Probabilmente dovrà essere integrato il contenuto dei mandati professionali, inserendo quantomeno una previsione circa il trattamento dei dati ai fini della normativa antiriciclaggio, oltre che la data di accettazione dell'incarico, ai fini del computo dei termini per la registrazione nell'archivio unico.

2.3. Momento nel quale deve essere eseguita la segnalazione del cliente all'UIC.

L'art. 9, co. 2, del D.M. 141/2006 e l'art. 5, ultimo co., parte IV, delle istruzioni UIC affermano che le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, appena il professionista è venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza del denaro, beni o utilità da un delitto non colposo e, ove possibile, prima del compimento dell'operazione oggetto della prestazione professionale.

3. Identificazione dei clienti.

3.1. Premessa.

L'avvocato deve annotare i dati identificativi del cliente (artt. 3 e 4 D.M. 141/2006).

Ferma restando la responsabilità del professionista, è possibile delegare, occasionalmente o stabilmente, l'acquisizione dei dati identificativi ad un collaboratore o dipendente del quale il professionista si avvale per lo svolgimento dell'attività (art. 11, co. 3, D.M. 141/2006; art. 3, parte II, istruzioni UIC).

In questa seconda ipotesi l'avvocato deve istituire delle misure di controllo interno al proprio studio, per la verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio, secondariamente l'avvocato deve assicurare un'adeguata formazione dei propri dipendenti e collaboratori per porli in grado di compiere una corretta identificazione del cliente (art. 11, co. 3, D.M. 141/2006; artt. 1 e 2, parte V, istruzioni UIC).

In caso di mandato plurimo (cioè a più legali) ogni legale è tenuto all'identificazione; quando il conferimento dell'incarico è compiuto congiuntamente da più clienti l'identificazione è dovuta per ciascuno di essi (art. 3, parte II, istruzioni UIC).

L'art. 4, comma 2, parte II, istruzioni UIC, stabilisce che la verifica dell'identità del cliente avviene sulla base di un documento valido per l'identificazione e non scaduto.

Pare che l'UIC abbia precisato che per l'identificazione dei soggetti non è necessario acquisire copia del documento valido di riconoscimento ma esclusivamente acquisirne gli estremi, senza obbligo di monitorarne la scadenza.

Contenuto dell'identificazione (art. 2, parte II, istruzioni UIC)

Per le persone fisiche occorre acquisire i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, codice fiscale ed estremi del documento valido.

Per le persone giuridiche: denominazione, sede legale, codice fiscale.

3.2. Identificazione diretta, indiretta, a distanza.

Identificazione diretta (art. 4, co. 1, D.M. 141/2006; art. 4, parte II, istruzioni UIC)

Significa presenza fisica contestuale del cliente e del professionista.

Identificazione indiretta (art. 4, co. 2, D.M. 141/2006; art. 5, parte II, istruzioni UIC)

Quando l'identificazione è fatta senza la presenza fisica del cliente ed è ammessa nei seguenti casi:

- a) cliente già identificato in precedenza dallo studio;
- b) dati identificativi che risultano da atti pubblici, o
- c) da dichiarazioni dell'autorità consolare italiana;
- d) da attestazioni di un altro professionista.

Identificazione a distanza (art. 4, co. 3, D.M. 141/2006; art. 6, parte II, istruzioni UIC)

E' l'identificazione fatta senza la presenza fisica contestuale del cliente e del professionista. L'identificazione diretta non è necessaria per i clienti ai quali sia stata rilasciata un'apposita attestazione, qualora il soggetto attestante, presso il quale i clienti siano già stati identificati, sia:

- 1) un intermediario accreditato
- 2) un ente creditizio o finanziario dell'UE
- 3) banche con sede extra UE, purché aderenti al GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale, gruppo intergovernativo costituito nel 1989 in seno all'OCSE, che si occupa di definire le strategie di contrasto al riciclaggio, mediante la formulazione di Raccomandazioni che i Governi sono chiamati a recepire).

4. Registrazione e conservazione dei dati.

Negli stessi casi in cui il professionista è tenuto ad assolvere all'obbligo di identificazione del cliente, registra i suoi dati (art. 5, D.M. 141/2006).

I dati relativi all'identificazione devono essere inseriti "tempestivamente", a cura dell'Avvocato o di un suo collaboratore, nell'apposito archivio e, comunque, non oltre il 30° giorno dall'i-

identificazione del cliente. Tali dati inseriti cronologicamente, devono essere conservati per 10 anni.

L'archivio unico (registro), può essere tenuto alternativamente con mezzi informatici o con mezzi cartacei (si vedano gli artt. 6 e 7, parte II, e gli allegati A e B istruzioni UIC, nonché artt. 6 e 8 del D.M. 141/2006). La scelta dell'archivio su supporto cartaceo è libera ed indipendente dal fatto che il professionista già utilizzi supporti informatici per lo svolgimento della propria attività. L'UIC sottolinea, però, che, in attesa dell'istituzione dell'archivio informatico, è necessario avvalersi temporaneamente di un registro cartaceo i cui dati verranno poi riversati nell'AUI (archivio unico informatico). È, dunque, consigliabile, a questo fine, istituire un archivio cartaceo entro la scadenza della prima registrazione da effettuare.

L'art. 6, comma 3, del D.M. 141/2006 prevede che il registro debba essere «tenuto in maniera trasparente e ordinata in modo tale da facilitare la consultazione, la ricerca e il trattamento dei dati, nonché garantire la storicità delle informazioni e la loro conservazione secondo criteri uniformi». Il comma successivo prevede che «Le registrazioni sono conservate nell'ordine cronologico d'inserimento nell'archivio in maniera da rendere possibile la ricostruzione storica delle operazioni effettuate».

4.1. Contenuto dell'obbligo.

Nel registro devono essere inseriti (art. 1, parte III, istruzioni UIC):

- a) i dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale il cliente opera;
 - b) le informazioni riguardanti l'attività lavorativa svolta dal cliente e della persona per conto della quale egli agisce;
 - c) la data dell'avvenuta identificazione;
 - d) il valore dell'oggetto della prestazione professionale, se conosciuto
 - e) la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita, secondo quanto stabilito all'allegato A
- Quanto alle tipologie di prestazioni l'allegato A alle istr. dell'UIC ne prevede 18:

- 1) Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili
- 2) Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche
- 3) Qualsiasi altra operazione immobiliare
- 4) Gestione di denaro
- 5) Gestione di strumenti finanziari
- 6) Gestione di altri beni
- 7) Apertura/chiusura di contratti bancari
- 8) Apertura/chiusura libretti di deposito
- 9) Apertura/chiusura di conti titoli
- 10) Gestione di conti bancari
- 11) Gestione di libretti di deposito
- 12) Gestione di conti di titoli
- 13) Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza
- 14) Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria
- 15) Organizzazione degli apporti necessari a costituire società
- 16) Organizzazione degli apporti necessari a gestire o amministrare società
- 17) Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe
- 18) Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe

4.2. Modalità di identificazione e registrazione (e segnalazione) per gli avvocati singoli e per gli studi associati.

L'art. 3, co. 1, parte II, e l'art. 2, co. 1 e 2, parte III, istruzioni UIC, hanno il medesimo significato: in presenza di un incarico conferito congiuntamente da più clienti gli obblighi di identificazione e registrazione dei dati devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi.

Idem qualora della prestazione professionale siano stati incaricati congiuntamente più professionisti, anche del medesimo studio, ciascuno deve procedere alla identificazione e registrazione nel proprio registro.

Questo equivale a dire che ogni professionista deve avere i propri registri, ossia un proprio archivio unico.

Tale assunto è derogato dal comma 2 dell'art. 3 della parte III istr. UIC, ove si legge che *"I professionisti che svolgano l'attività professionale in forma associata o societaria possono tenere l'archivio in forma accentrata (quindi un registro unico) nello studio o ufficio. E' fatta salva la facoltà per ogni componente l'associazione o la società di formare un proprio archivio"*, cioè di avere ciascuno un proprio registro. Più esplicito il co. 2 dell'art. 7 del D.M. 141/2006, secondo il quale *nel caso di svolgimento dell'attività professionale in forma associata ovvero societaria è consentito tenere un unico archivio per tutto lo studio professionale*. Nella seconda parte del comma 2 dell'art. 2, parte III, istr. UIC, dove si legge che *"Qualora si sia optato per l'archivio unico per l'associazione o società di professionisti si effettua un'unica registrazione con l'indicazione di tutti i professionisti incaricati"*.

Anticipiamo qui che la segnalazione all'UIC deve essere fatta dall'avvocato; qualora più professionisti assistano il cliente in forma congiunta, possono produrre una segnalazione congiunta (art. 5, co. 1, parte IV, istruzioni UIC).

L'obbligo di istituire l'archivio unico sussiste **solo** nel caso in cui ci siano informazioni da registrare e conservare (art. 3, co. 3, parte III, istruzioni UIC). Ancora più esplicito l'art. 6, co. 8 del D.M. 141/2006: *"I liberi professionisti non sono tenuti ad istituire l'archivio qualora non vi siano dati da registrare"*.

Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'UIC che può accedere allo studio per le ispezioni del caso.

4.3. Archivio informatico (artt. 5 e 6, parte III, istruzioni UIC).

Come detto l'*"archivio unico"* è un registro informatico o cartaceo.

Esso deve essere tenuto secondo standard tecnici allegato B (sono requisiti funzionali cui le procedure informatiche devono ispirarsi).

Esistono software che possono essere acquistati.

Il CNF metterà a disposizione gratuitamente il software che sarà scaricabile collegandosi al sito del CNF medesimo.

4.4. Archivio cartaceo (artt. 5 e 7, parte III, istruzioni UIC).

Esso deve essere tenuto secondo standard tecnici allegato B, e cioè deve essere numerato progressivamente e siglato in ogni pagina dal professionista o da un suo collaboratore o dipendente (questi ultimi autorizzati per iscritto). Alla fine del registro occorre indicare di quante pagine è composto il registro e deve contenere le firme delle persone autorizzate all'inserimento dei dati (art. 7, co. 1, parte III, istruzioni UIC). Le informazioni sono tenute in ordine cronologico.

Il registro non deve essere ad anelli, ma l'UIC precisa che può essere spillato o rilegato "a caldo".

Il registro della clientela può essere utilizzato per l'identificazione e la registrazione dei clienti, purché venga completato con tutte le indicazioni richieste dalla normativa in oggetto (Art. 7, co. 1, D.M. 141/2006; art. 5, co. 2, parte III, istruzioni UIC).

5. Obbligo di segnalazione di operazione sospetta (art. 9, co. 1 e 2 D.M. 141/2006; art. 4, co. 1, parte IV, istruzioni UIC).

Qualora, in relazione alle operazioni descritte ai punti a), b), i), ii), iii) iv) e **per le quali ha sì è già provveduto alla registrazione**, l'avvocato abbia il sospetto, la legge dice *"induca il professionista a ritenere"*, di essere in presenza di un'operazione che, per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circo-

stanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate -tenuto conto anche della capacità economica, dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, dagli strumenti utilizzati ed in base agli elementi di conoscenza disponibili- (abbia il sospetto che) il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del Codice penale (e quindi di essere in presenza di operazione sospetta di riciclaggio (art. 11 D.M. 141/2006 e art. 4, co. 1, parte IV, istruzioni UIC), ha l'**obbligo di segnalare tale situazione all'Ufficio italiano cambi (UIC)**, senza ritardo e ove possibile prima del compimento dell'operazione medesima (art. 9, co. 2, D.M. 141/2006).

L'alternativa possibile alla trasmissione all'UIC in un primo tempo era quella di fare pervenire le segnalazioni agli Ordini, affinché svolgessero un primo vaglio. Tuttavia i Presidenti dei 165 Ordini italiani convocati al CNF hanno preferito non gravare gli Ordini con tale incombente.

6. Esenzioni (art. 2, co. 3, D.Lgs. 56/2004; art. 10, D.M. 141/2006; art. 1, co. 2 e 3, parte IV, istruzioni UIC).

Sono esentate dall'obbligo di segnalazione all'UIC le informazioni che il legale riceve da un suo cliente:

- a) nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente;
- b) nell'espletamento di dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario;
- c) in relazione al procedimento di cui al punto b, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso;
- d) nel corso di giudizi arbitrali o conciliativi.

Le disposizioni antiriciclaggio non si applicano, infine, ai professionisti che rivestano la qualifica di organi di gestione, amministrazione, controllo e liquidazione di società, enti, trust o altre strutture associative ed ai professionisti stranieri operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi in conformità alla relativa disciplina comunitaria (art. 2, co. 3 e art. 2.1, co. 1, parte I, istruzioni UIC).

Tale esenzione, prevista nelle istruzioni UIC, non è contemplata nell'art. 10 del D.M. 141/2006.

7. Criteri generali per individuare le operazioni sospette, c.d. "indici di anomalia" (artt. 9 e 11 D.M. 141/2006 e art. 4, co. 2, parte IV, istruzioni UIC).

L'UIC ha stabilito criteri generali e indicatori (nella e) per la individuazione delle operazioni sospette, al fine di consentire anche al professionista non esperto di fenomeni di riciclaggio, di orientarsi (artt. 4, co. 2, parte IV, istruzioni UIC) ed ha predisposto un modulo per la segnalazione delle operazioni sospette (allegati D, E istruzioni UIC).

Gli indicatori di anomalia, che non sono a numero chiuso ma solo esemplificativi, sono costituiti dal fatto di essere in presenza di:

- a) soggetti appartenenti od operanti nei c.d. paradisi fiscali
- b) condizioni o valori diversi da quelli di mercato
- c) operazioni incongrue rispetto all'intento dichiarato
- d) operazioni anomali per il cliente
- e) frazionamento ingiustificato delle operazioni
- f) ingiustificata interposizione di terzi
- g) ingiustificato impiego di denaro contante
- h) riluttanza del cliente nel fornire informazioni sull'operazione, uso di documenti che sembrano contraffatti;

Anche l'allegato C individua dei criteri di anomalia, sostanzialmente simili o sovrapponibili a quelli delle istruzioni, e cioè connessi:

- a) al comportamento del cliente (reticente, omissivo);
- b) al profilo economico-patrimoniale del cliente;

- c) alla dislocazione territoriale delle controparti;
- d) alle modalità di esecuzione della prestazione (contante, frazionamento, incongruità...);
- e) ad operazioni immobiliari (mancanza di adeguato profilo economico, contratti a favore di terzo o per persona da nominare, intestazioni fiduciarie, presenza di contante);
- f) alla costituzione di società schermo (gruppi di società, società con sede all'estero, più di 3 società costituite nello stesso giorno, cariche societarie affidate a soggetti sprovvisti di capacità);
- g)
- h) a operazioni su conti bancari in paesi esteri, uso di conti di soggetti terzi, utilizzo di cassette di sicurezza

8. Procedura per la segnalazione (art. 5, co. 1, parte IV, istruzioni UIC).

La segnalazione deve essere fatta dall'avvocato; qualora più professionisti assistano il cliente in forma congiunta, possono produrre una segnalazione congiunta all'UIC.

Gli allegati D ed E stabiliscono i dati e le notizie che deve contenere la segnalazione:

- A) informazioni sulla segnalazione
 - B) informazioni sul segnalante
 - C) operazione oggetto di segnalazione
 - D) informazioni sulla persona fisica cui l'operazione va riferita
 - E) informazioni sul soggetto diverso dalla persona fisica cui l'operazione va riferita
 - F) informazioni sulla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va riferita l'operazione
- Infine la lett. d) del co. 2, dell'art. 7, parte IV, istruzioni UIC, stabilisce che devono essere indicati anche i **motivi del sospetto**.

L'art. 12, co. 1 e 2, D.M. 141/2006 afferma che alle segnalazioni di operazioni sospette compiute dal professionista si applica il regime di riservatezza che si sostanzia nel divieto di comunicare al cliente le segnalazioni effettuate all'UIC.

L'UIC può richiedere in ogni momento informazioni suppletive al professionista (art. 8, co. 1, parte IV, istruzioni UIC). L'UIC ha il compito di effettuare "approfondimenti" avvalendosi dei propri archivi o chiedendo al professionista ulteriori informazioni.

Quindi l'UIC trasmette le segnalazioni alla Direzione Distrettuale Investigativa Antimafia (D.D.I.A.) e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza (art. 9, co. 3, parte IV, istruzioni UIC).

La trasmissione al momento deve avvenire in via cartacea, ma non si esclude anche in futuro una trasmissione elettronica (art. 12, co. 4, D.M. 141/2006).

L'UIC informa i professionisti della eventuale archiviazione delle segnalazioni.

L'art. 9, comma 5, parte IV, istruzioni UIC, stabilisce che l'UIC, nella trasmissione agli organi investigativi destinatari delle segnalazioni, omette l'indicazione del nominativo del professionista che ha effettuato la segnalazione stessa.

9. Privacy e normativa antiriciclaggio.

L'art. 8 del D.M. 141/2006 afferma l'applicabilità agli obblighi di identificazione e registrazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, delle disposizioni contenute nell'art. 11 del Codice della privacy (D.Lgs. 196/2003), secondo il quale: "1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o suc-

cessivamente trattati. 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati”.

Non vi è dubbio che l'identificazione, la registrazione, la conservazione e la segnalazione costituisca "trattamento di dati personali", pertanto l'avvocato dovrà rilasciare al cliente informativa idonea ad assolvere gli obblighi previsti dall'art 13 del Codice della privacy, con l'avvertenza che il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio (art. 3, parte V, istruzioni UIC).

In altri termini occorre informare, per scritto od oralmente, il cliente circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento;
- b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere;
- d) i soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
- e) gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento.
- f) i diritti di cui all'art. 7 Codice della privacy non si applicano poiché il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di antiriciclaggio. Così prevede l'art. 8, co. 2, lett. a del Codice della privacy.

10. Sanzioni.

Le sanzioni sono spalmate su ben tre norme di legge distinte.

- La violazione dell'obbligo di identificare e registrare il cliente è punita con la multa da 2.582,29 a 12.911,42 Euro (art. 13, co. 7, D.l. 625/1979).

- L'omessa istituzione dell'archivio unico è punita con l'arresto da 6 mesi ad un anno e con l'ammenda da 5.164 a 25.320 Euro (art. 5, co. 4, L. 197/1991).

- L'omissione della segnalazione di operazione sospetta è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% fino alla metà del valore dell'operazione (art. 5, co. 5, L. 197/1991).

- La comunicazione al cliente, o a terzi, dell'avvenuta segnalazione all'UIC (divieto previsto dall'art. 12, co. 2, D.M. 141/2006) è punita con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da 5.164 a 51.640 Euro (art. 5, co. 6, L. 197/1991).

- L'UIC ha il potere di ordinare la sospensione dell'operazione sospetta per un massimo di 48 ore dalla ricezione della segnalazione (art. 12, co. 5, D.M. 141/2006). La violazione di tale ordine è punita con la sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 Euro (art. 7, co. 5, D.Lgs. 56/2004).

- La mancata "collaborazione informativa" tra professionista e UIC è punita con la sanzione da 500 a 25.000 Euro (art. 3, co. 4 e 5, co. 10, L. 197/1991; art. 7, co. 4, e 8, co. 6, D.Lgs. 56/2004).

L'UIC e la Guardia di Finanza accertano le violazioni della normativa antiriciclaggio e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 689/1981.

L'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è effettuata dal Ministero dell'Economia; nei confronti del decreto sanzionatorio è proponibile opposizione dinanzi al giudice civile, ai sensi della legge 689/1981.

11. Disciplina transitoria.

In materia di identificazione della clientela è necessario evidenziare la disciplina transitoria (art 13, commi 2 e 3, D.M. 141/2006).

Gli obblighi di identificazione, acquisizione, registrazione e conservazione non si applicano in relazione all'attività professionale per la quale sia stato conferito l'incarico dal cliente prima dell'entrata in vigore del D.M. 141/2006.

Nel caso di rapporti tra cliente e professionista istituiti con un incarico conferito prima dell'entrata in vigore del D.M. 141/2006 e

ancora in essere dopo dodici mesi dal 22 aprile 2006, il professionista ha tempo entro lo scadere del dodicesimo mese (aprile 2007) per provvedere all'obbligo di identificazione e conservazione.

In altre parole gli obblighi di identificazione e registrazione non si applicano agli incarichi ricevuti prima del 22 aprile 2006 salvo che essi siano ancora in essere nei 12 mesi successivi.

Interessante notare che la norma transitoria parla soltanto di identificazione e registrazione e mai di segnalazione all'UIC. Questo potrebbe essere inteso in 2 modi diversi: a) che per i rapporti iniziati anteriormente alla data del 22 aprile e proseguiti nei 12 mesi successivi non vi è mai l'obbligo di segnalare le operazioni sospette all'UIC; oppure che b) che, al contrario, l'obbligo di segnalazione si applica anche all'attività professionale per la quale l'incarico è precedente l'entrata in vigore del regolamento. L'UIC propende per il secondo orientamento.

12. Segnalazione al Ministero dell'Economia di circolazione di contante (art. 3, parte I, lett. d, istruzioni UIC e art. 7, co. 1, D.Lgs. 56/2004).

12.1. Comunicazione.

Dal 14 marzo 2004 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 56/2004, che ha recepito la seconda direttiva comunitaria antiriciclaggio) gli avvocati devono anche dare **comunicazione** al Ministero dell'Economia, entro 30 gg. dalla notizia, delle violazioni (art. 1 legge antiriciclaggio 197/1991) alla normativa sulla limitazione della circolazione del contante e dei titoli al portatore (art. 7, co. 1, D.Lgs. 56/2004).

La norma sancisce il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro. I vaglia postali e cambiali e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a 12.500 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione so-

INCONTRO SULLA CONCILIAZIONE ASSISTITA

La Corte Arbitrale Europea (CEA), con la collaborazione di UNILEX ed il patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, ha organizzato, il 3 febbraio 2006 a Genova, un incontro sulla Conciliazione Assistita. L'incontro, moderato dal Prof. Avv. Corrado Medina (Presidente della Sezione di Genova della Corte Arbitrale Europea), ha affrontato i seguenti temi: "La conciliazione assistita, problematiche attuali", Cons. Michele Marchesiello; "La componente psicologica", Avv. Mauro Rubino Sammartano, Presidente della Corte Arbitrale Europea; "Le tecniche" Avv. Antonietta Marsaglia; "Gli elementi comparatistici ed internazionali", Avv. Mario Riccomagno, Presidente UNILEX; "Gli aspetti societari", Avv. Tomaso Galletto, Vice Presidente della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea.

ziale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il saldo dei libretti al portatore non deve essere superiore a 12.500 euro.

Tale obbligo lo troviamo oggi nuovamente menzionato nell'art. 3, co. 1, lett. d, parte I, delle istruzioni UIC.

12.2. Sanzioni.

La violazione dell' obbligo di comunicazione è punito con la sanzione pecuniaria dal 3 al 30% dell'importo dell'operazione, con possibilità di applicare anche il meccanismo di pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 689/81. La definizione può essere effettuata corrispondendo all'Erario la più favorevole misura tra il doppio del minimo e la metà del massimo edittale previsto (nel caso di specie è preferibile la prima soluzione, che porta al 6%).

13. Considerazioni conclusive.

Come si può capire la normativa della quale si discute non è semplice e si confida e si auspica un "periodo di grazia" delle autorità preposte ai controlli; del resto lo stesso UIC cerca di rassicurare e tranquillizzare gli operatori, spiegando che il primo adempimento è quello della identificazione e registrazione.

L'erronea segnalazione di operazione sospetta non dovrebbe generare né una responsabilità deontologico/disciplinare né una responsabilità di natura civile, con le inevitabili pretese risarcitorie, nei confronti del soggetto segnalante. Tanto l'art. 9, co. 3, del D.M. 141/2006 quanto l'art. 2, co. 1, parte IV, delle istruzioni UIC, prevedono che le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge anticiclaggio non costituiscono violazione del segreto professionale e, se poste in essere in buona fede e per le finalità ivi previste, non comportano responsabilità di alcun tipo (civile, penale e amministrativa) per il professionista ovvero per i suoi collaboratori e dipendenti.

In quest'ultimo senso si pone anche l'art. 9, comma 5, parte IV, delle istruzioni UIC, prevede che l'UIC, nella trasmissione agli organi investigativi destinatari delle segnalazioni, omette l'indicazione del nominativo del professionista che ha effettuato la segnalazione; il successivo comma 6 prevede che "L'identità di tali persone può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede".

Sotto il profilo del segreto professionale la Corte Costituzionale belga in data 13 luglio 2005, n. 126, ha sollevato il problema di incostituzionalità della davanti alla Corte di Giustizia Europea,

la quale al momento non si è ancora pronunciata.

Sicuramente la normativa in oggetto sposta l'accento sulla funzione collaborativa dell'avvocato con lo Stato, rispetto alla tutela degli affari privati del cliente e rispetto all'ancor più delicato rapporto fiduciario tra il cliente e l'avvocato.

A questo proposito la normativa soffre anzitutto del limite della comparazione delle professioni di notaio e di avvocato, non propriamente e tecnicamente riconducibili ad unità, atteso che, in linea generale, mentre l'avvocato assume l'assistenza o la consulenza di un cliente, il notaio tendenzialmente riveste un ruolo di "terzietà istituzionale".

E, comunque, poiché non sarà sempre agevole individuare il confine tra la consulenza legale esente e quella il cui svolgimento importa ottemperanza agli obblighi di segnalazione, si creeranno e si vivranno ampie zone grigie che alimenteranno i dibattiti dottrinali dei mesi a venire e genereranno nuovi casi giurisprudenziali.

Il rischio pratico potrebbe ravvisarsi nel fatto che l'avvocato molto scrupoloso ed al tempo stesso poco propenso a segnalare determinate operazioni all'UIC declini l'assistenza del cliente, e che quest'ultimo si rivolga ad un avvocato "meno attento" o "più distratto" in ordine alla valutazione degli "indici di rischio". Se questo in astratto potrebbe essere vero, teniamo anche conto che la violazione degli obblighi previsti dalla normativa in tema di lotta al riciclaggio costituisce reato.

Quello che sicuramente è vero è che a fronte di un aggravio di adempimenti per l'avvocato non corrisponde alcun beneficio, dal momento che non viene prevista una riserva di consulenza per i legali, con la conseguenza che il non avvocato che svolge attività di consulenza non soltanto potrà continuare a farlo ma non avrà alcun obbligo di denuncia.

Infine, possiamo definire la condotta dell'avvocato delatoria? Direi di no per due ordini di motivi: 1) da un lato perché l'obbligo di segnalazione è previsto dalla legge; 2) dall'altro perché, sebbene l'art. 12, co. 1 e 2, D.M. 141/2006 vieti al professionista di informare il cliente dell'avvenuta segnalazione all'UIC, l'avvocato deve rilasciare al cliente informativa idonea ad assolvere gli obblighi previsti dall'art 13 del Codice della privacy, con l'avvertenza che il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa anticiclaggio (art. 3, parte V, istruzioni UIC).

Avv. Alessandro Barca

CAMERA PENALE REGIONALE LIGURE

Rinnovo cariche biennio 2006-2008

In data 6 luglio 2006 presso il Tribunale di Genova si è svolta l'assemblea elettiva della Camera Penale Regionale Ligure. Presenti una quarantina di iscritti.

Il Presidente uscente Avv. Corrado Pagano ha illustrato l'attività svolta nel precedente biennio con particolare riferimento ai rapporti con l'Unione delle camere penali e alle problematiche relative alle astensioni dalle udienze nonché all'attività di formazione dei giovani colleghi che intendano iscriversi nelle liste dei difensori d'ufficio.

Si è poi proceduto alle elezioni dei consiglieri per il biennio 2006/2008 e sono risultati eletti i colleghi:

Avv. Corrado Pagano, Avv. Stefano Pellegrini, Avv. Gianfranco Pagano, Avv. Giuseppe Sciacchitano, Avv. Mario Iavicoli, Avv. Andrea Guido, Avv. Giusy Morabito, Avv. Enrico Scopesi, Avv. Maurizio Barabino

Ai sensi dello statuto si è poi riunito, in data 10.07.2006, presso lo studio dell'Avv. Corrado Pagano, il Direttivo così eletto che ha proceduto al conferimento delle cariche e delle deleghe per il biennio che risultano così ripartite:

Avv. Corrado Pagano - Presidente; Avv. Stefano Pellegrini - Segreta-

rio; Avv. Gianfranco Pagano - Tesoriere; Avv. Giuseppe Sciacchitano - Del. rapporti con Magistratura togata e onoraria; Avv. Mario Iavicoli - Del. rapporti con il carcere; Avv. Andrea Guido - Del. Incontri di aggiornamento legislativo; osservatorio difensori d'ufficio / gratuito patrocinio; Avv. Giusy Morabito - Del. organizzazione corso aspiranti difensori d'ufficio; Avv. Enrico Scopesi - Del. Incontri di aggiornamento legislativo; Avv. Maurizio Barabino - Del. rapporti con UCP / Camere Penali Liguri; responsabilità del notiziario

In tale sede si è ribadito l'indirizzo programmatico del prossimo biennio della Camera Penale Regionale Ligure con particolare riferimento al difficile momento che sta attraversando l'Avvocatura, chiamata ad affrontare questioni essenziali quali l'indipendenza e la libertà professionale, cui occorre rispondere mantenendo alti livelli di professionalità di coesione e di colleganza.

La Camera Penale rimane aperta al contributo di tutti consapevole di una realtà in continua evoluzione e pronta a recepire le istanze dei colleghi penalisti.

Avv. Maurizio Barabino

Difese d'ufficio: nuova disciplina

BREVE PREMESSA

Genova, Luglio 2006

Entrerà in vigore il 4 Settembre 2006, il nuovo "Regolamento per le liste dei difensori d'ufficio".

L'adozione del nuovo Regolamento, approvato nella riunione del Consiglio dell'Ordine il giorno 25 Maggio 2006 e concordato con il Direttivo della Camera Penale di Genova, si è resa necessaria per il doveroso adeguamento alla L. 6 Marzo 2001 n. 60, con la quale è previsto che sia il Consiglio dell'Ordine a dover rilasciare un Attestato di Idoneità dell'avvocato alle difese d'ufficio.

L'Attestato verrà rilasciato dal Consiglio dell'Ordine a seguito di valutazione della Commissione istituita ad hoc in base all'art. 2 del nuovo Regolamento.

Potranno fare domanda di ammissione alle liste dei difensori d'ufficio gli Avvocati ed i Patrocinatori che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1bis Disp. Att. C.P.P.

Per coloro i quali, alla data del 4 Settembre 2006 risulteranno comunque iscritti nelle liste dei difensori d'Ufficio ma per un periodo inferiore ai due anni, è stata prevista una norma transitoria di adeguamento che prevede l'istituzione di un apposito Corso di Aggiornamento, al termine del quale ed a seguito della valutazione della Commissione di cui all'art. 2 del nuovo Regolamento, verrà rilasciato l'Attestato di Idoneità.

Il nuovo Regolamento apporta importanti modifiche in tema di "sospensione dalle liste" e per i "Controlli e Sanzioni".

Ove l'Avvocato o il Patrocinatore richieda la sospensione dalle liste d'ufficio, per i motivi strettamente previsti dal Regolamento, si avrà l'automatica sospensione dall'inserimento del nominativo nella turnazione per l'intero trimestre di periodo indicato per la sospensione e ciò al fine di tutelare gli altri iscritti, che verrebbero penalizzati dal sistema informatico, programmato per il più breve reinserimento nelle turnazioni dei nominativi che risultavano sospesi.

Sarà onere e cura del Consiglio dell'Ordine di vigilare sul rispetto, da parte dei difensori d'ufficio, delle norme contenute nel Regolamento e di intervenire in caso di violazione con sanzioni che vanno dalla sospensione dalla turnazione alla cancellazione dalle liste d'ufficio.

Si allega la copia del Regolamento.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

"REGOLAMENTO PER LE LISTE DEI DIFENSORI D'UFFICIO"

ISCRIZIONE ALLE LISTE

1. I difensori d'ufficio, così come stabilito dalla L. 6/3/2001 N° 60, sono individuati sulla base delle relative liste predisposte e tenute dal Consiglio dell'Ordine.

2. L'iscrizione alle liste dei difensori d'ufficio è subordinata alla presentazione di apposita domanda indirizzata al Consiglio dell'Ordine ed alla valutazione della stessa da parte del Consiglio stesso che, per il tramite della Commissione consigliere all'uopo istituita, valuterà la sussistenza dei requisiti richiesti (Artt. 12 e 13 del Codice Deontologico e art. 29, c. 1 bis Disp. Att. c.p.p.) e degli attestati eventualmente necessari per accedere a tali liste.

FORMAZIONE E MODIFICHE ALLE LISTE

3. Il Consiglio dell'Ordine provvederà all'inserimento dei nominativi degli Avvocati e dei Praticanti iscritti allo Speciale Registro dei Patrocinatori nelle liste dei difensori d'ufficio seguendo i criteri conseguenti alle loro richieste, abilitazioni ed attestazioni.

4. La valutazione delle domande concernenti l'inserimento, le modifiche, la cancellazione e la sospensione degli Avvocati e dei Patrocinatori nelle varie liste avverrà con cadenza trimestrale e, comunque, in tempo utile per poter inserire tali variazioni nella tabella trimestrale di turnazione immediatamente successiva a quella della domanda. La Segreteria del Consiglio dell'Ordine provvederà a comunicare con apposita affissione all'interno dei locali del Consiglio i termini di scadenza per la presentazione delle domande.

SOSPENSIONE DALLE LISTE

5. Al difensore d'ufficio iscritto, salvo comprovate e/o documentate ragioni, non è consentito chiedere la sospensione dalla turnazione.

6. A parziale deroga del punto 5, è consentita la richiesta di sospensione dalla turnazione per un periodo massimo di trenta giorni, anche non consecutivi, nel periodo c.d. feriale, vale a dire dal 15 luglio al 15 settembre di ciascun anno.

7. Eventuali richieste di sospensione dalla turnazione non previste dai punti 5 e 6 comporteranno l'automatica sospensione dalla turnazione per l'intero trimestre di riferimento del periodo indicato nella richiesta e per il trimestre immediatamente successivo; quanto precede si rende necessario al fine di tutelare gli altri iscritti che, altrimenti, verrebbero penalizzati - dall'automatismo del sistema informatico operati-



Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Genova, Assemblea Straordinaria del 27 luglio 2006



vo utilizzato - con il reinserimento del nominativo al termine del più breve periodo di sospensione richiesto.

DIRITTI, DOVERI, TURNI E SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE D'UFFICIO

8. Il difensore d'ufficio è equiparato al difensore di fiducia e "cessa dalle sue funzioni" **solo** "se viene nominato un difensore di fiducia" (art. 97 c. 6 c.p.p.) con il conseguenziale obbligo di adempiere ai suoi doveri defensionali - così come stabiliti all'**Art. 11 del Codice Deontologico** - dall'atto della nomina alla sentenza definitiva e, pertanto, deve essere garantita per tutte le fasi procedurali fino al passaggio in giudicato della sentenza. Qualora il difensore di ufficio non sia legittimato ad adempiere all'incarico assegnatogli deve tempestivamente avvertire il Giudice ed il Consiglio dell'Ordine.

9. La difesa d'ufficio deve essere svolta con impegno, diligenza e sollecitudine (**artt. 8 e 38 del Codice Deontologico**). I difensori iscritti nelle liste dei difensori d'ufficio hanno l'obbligo di rendersi reperibili telefonicamente, nei giorni in cui risulta di turno secondo le tabelle, dalle ore 0 alle ore 24 rilasciando, al momento dell'iscrizione il maggior numero di recapiti telefonici (studio, cellulare, abitazione, ecc.); nel caso sia richiesta la sua presenza, deve essere in grado di raggiungere gli Uffici Giudiziari in tempi ragionevoli.

10. Per l'individuazione del difensore d'ufficio si ricorre al criterio della rotazione giornaliera nell'ipotesi di urgente e necessaria assistenza a persone detenute, arrestate, fermate o catturate; si ricorre, altresì, al criterio della rotazione giornaliera con turni di reperibilità in tutti i casi in cui si debba

provvedere con urgenza alla individuazione o sostituzione di un difensore fiduciario.

11. La Segreteria del Consiglio dell'Ordine redige ed inoltra, con cadenza trimestrale, i turni all'Ufficio Centralizzato Distrettuale, al quale le Autorità Giudiziarie, tramite accesso al sistema informatico, faranno riferimento per individuare il nominativo del difensore d'ufficio.

12. Il momento della richiesta verso l'Ufficio Centralizzato da parte dell'Ufficio Giudiziario interessato determina l'individuazione del difensore d'ufficio.

13. Qualora il difensore d'ufficio designato si trovi nell'assoluta impossibilità ad adempiere all'incarico ricevuto a causa di un legittimo impedimento ha l'obbligo di ricercare e nominare un sostituto affinché possa essere compiuto l'atto per il quale era stato nominato (**Art. 38 I del Codice Deontologico**).

14. Qualora, da parte del Giudice o per la delega di cui al punto 9, venga effettuata una sostituzione in udienza il difensore dovrà farne dare formale atto nel verbale e, cessato l'impedimento, le fasi successive dovranno essere seguite dal difensore sostituito il quale, se retribuito per la prestazione professionale, dovrà corrispondere al sostituto gli onorari per l'attività svolta in base alla Tariffa Forense.

OBBLIGHI DEL DIFENSORE DI FIDUCIA NOMINATO IN SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE D'UFFICIO.

15. Il difensore di fiducia nominato successivamente ha l'obbligo di avvertire tempestivamente il difensore d'ufficio

ed ha obbligo di assicurarsi che il cliente provveda a corrispondergli gli onorati dovuti per l'opera svolta (**Art. 23 III del Codice Deontologico**).

16. Il difensore nominato di fiducia può sottrarsi al dovere di presenziare ad atti od udienze (anche in grado d'appello) solo nel caso in cui abbia rinunciato al mandato nei modi previsti dall'**Art. 47 del Codice Deontologico**.

COMPENSO DEL DIFENSORE D'UFFICIO

17. Le spese e gli onorari per fattività svolta dal difensore d'ufficio debbono essere corrisposti da parte dell'assistito ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. 30 maggio 2002 N° 115; il difensore d'ufficio della **persona irreperibile** è retribuito secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.P.R. 30 maggio 2002 N° 115 fatto salvo, comunque, il diritto al rilascio gratuito di tutte le copie richieste; il difensore dell'irreperibile deve presentare, al termine di ogni fase processuale, al Giudice che ha proceduto la nota delle spese e degli onorari del giudizio sulla quale il Giudice provvede nella misura e con le modalità indicate nell'art. 82 del D.P.R. 30 maggio 2002 N° 115. Il difensore d'ufficio che assiste una persona che si trovi nelle condizioni per essere ammessa al **patrocinio a spese dello stato** (art. 76 D.P.R. citato) per il pagamento delle sue competenze seguirà le modalità indicate negli art. 78 - 114 del D.P.R. 30 maggio 2002 N° 115.

CONTROLLI E SANZIONI

18. Il Consiglio dell'Ordine vigila sul rispetto della Legge, dei principi di correttezza deontologica e di diligenza, nonché delle disposizioni del presente Regolamento.

19. Per verificare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 29, c. 7, Disp. Att. c.p.p. e di tutti gli altri obblighi richiamati nel presente Regolamento, il Consiglio dell'Ordine effettua pe-

riodiche consultazioni del sistema informatizzato previsto dalla Legge; in particolare il Consiglio dell'Ordine, sempre per il tramite dell'apposita Commissione, concorderà con gli Uffici Giudiziari il più idoneo sistema di annotazione e comunicazione dei nominativi dei difensori che, non presentandosi senza giustificato motivo, abbiano reso necessaria la nomina del sostituto ex art. 97, c. 4, c.p.p.

20. Il Consiglio dell'Ordine - fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, di eventuali sanzioni disciplinari - verificata la violazione da parte del difensore d'ufficio degli obblighi richiamati nel presente Regolamento e sentito l'interessato che ne faccia esplicita richiesta, dispone la sospensione dell'iscritto dall'elenco dei difensori d'ufficio per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno. La ripetuta violazione, senza giustificati motivi, del presente Regolamento comporta la cancellazione dalle liste.

Il presente regolamento, approvato nella riunione del Consiglio dell'Ordine del 25 maggio 2006 entrerà in vigore dal 4 settembre 2006.

NORMA TRANSITORIA:

Per coloro che, alla data del 4 settembre 2006, **risultino** già iscritti nelle liste dei difensori di ufficio da meno di due anni - salvo la dimostrazione, con la produzione di idonea documentazione, di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni - per mantenere l'iscrizione dovranno frequentare il Corso di Aggiornamento che verrà tenuto nei mesi di settembre, ottobre, novembre 2006 al fine di ottenere, al termine dello stesso, l'aggiornato attestato di idoneità. La presente non opera nei confronti degli iscritti **ESCLUSIVAMENTE** alle liste per il Tribunale dei Minorenni e per l'espulsione degli stranieri nel procedimento davanti al Giudice di Pace.



Convegno sul Processo Civile Telematico e sui Servizi in Rete per l'Avvocatura

Sala Quadrivium, 3 Luglio 2006 - h. 15.00

Nell'aula in Largo Eros Lanfranco, alla presenza di relatori di altissimo profilo, si è tenuto, nonostante il caldo, un partecipato incontro che aveva come scopo principale quello di relazionare i Colleghi sullo stato di salute di un progetto che proietta la realtà dell'Avvocatura, e della Giustizia, anche genovesi, in un futuro non più fantastico, ma concreto ed attuale!

Ha organizzato l'incontro e coordinato i lavori seminariiali l'Avv. Mauro Ferrando, consigliere dell'Ordine, responsabile della Commissione informatica, in quale, dopo avere portato i saluti del Presidente Avv. Stefano Savi, da inizio ai lavori.

Il primo intervento è del Presidente il CNF, nostro illustre concittadino, e per molti di noi chiarissimo Professore, Avv. Guido Alpa, che, con il suo consueto taglio preciso, ha immediatamente posto l'accento sulla nuova sfida che l'essere Avvocati oggi comporta. Centrale, in relazione al tema dibattuto, è stato il riferimento alla conoscenza degli strumenti necessari alla gestione ed ottimizzazione del tempo, ovvero di quel che, sempre più, costituisce il vero asso nella manica del professionista intellettuale. In questo frangente, per dimestichezza, per facilità di approccio e per quotidianità, il giovane è certamente favorito, egli sicuramente saprà fare proprio, ancor di più di quanto già non sia, il mondo dell'informatica dedicata, del resto moltissimi sono i software, ovvero i programmi informatici, che aziende specializzate mettono a disposizione, basti semplicemente pensare alle banche dati giurisprudenziali, alle massime, ed alle miriadi di siti internet su cui è possibile reperire informazioni giuridiche. Tuttavia il richiamo forte

operato dal Presidente Avv. Guido Alpa, è per una seria, responsabile e coscienziosa, scrittura delle informazioni, della loro verifica, perché il rischio è quello di impoverire la ricerca approfondita, a deplorabile vantaggio di un uso, sic et simpliciter, del dato.

Segue l'intervento del Presidente del Tribunale di Genova, Dott. Antonino Dimundo, che ha ricordato come sia aumentata, dagli inizi della sua carriera di magistrato ad oggi, la richiesta della collettività, di tutela giurisdizionale per le più disparate esigenze, assurde ad interessi giuridicamente rilevanti. In una battuta il Dott. Dimundo ha saputo, efficacemente, dare concretezza al suo pensiero; un tempo nessuno si sarebbe mai immaginato di ricorrere al giudice perché le campane della chiesa, suonando ogni ora della notte, ne disturbavano il sonno, o perché il fischio del treno aveva l'effetto di turbare il riposo di un gruppo di inquilini. Eppure sono fattispecie che sono spesso oggetto di controversie nelle aule del Palazzo di Giustizia. Tale esponenziale accesso alla tutela giudiziaria ha però avuto un secondario effetto assolutamente non trascurabile, l'intasamento delle cancellerie, spesso prive del personale necessario a gestire il crescente numero di fascicoli. La tecnologia ed il progresso sono giunti a dar man forte anche, ma non solo, all'operatore di cancelleria. Il processo telematico rappresenta una possibile, e concreta, soluzione per affrontare il problema.

Il Processo telematico, che già esiste, si affianca al processo "tradizionale", ma non è un particolare tipo di rito processuale, è semplicemente la possibilità di gestire in modo informatizzato il deposito degli atti in cancelleria, il tutto grazie alla connessione internet ed ad un sistema di identificazione informatico degli utenti del servizio.

Il funzionario del Ministero della Giustizia, Dott. Giovanni Xilo ed il Consigliere Avv. Mauro Ferrando - coordinatore degli Avvocati Sperimentatori di Genova ricordano come Genova sia tra i Tribunali pilota, al primo posto quanto a contributo per il successo del sistema. Al momento la sperimentazione coinvolge solo i Ricorsi per Decreto Ingiuntivo, ma l'intenzione è quella di allargarla ad altri tipi di atti. In tutte le sedi pilota sono stati 80 i Decreti Ingiuntivi pronunciati, di questi ben 62 sono quelli di Genova. Inoltre grazie al contributo ed alle indicazioni degli utenti il sistema è continuamente aggiornato, modificato, integrato; e Genova, ancora una volta, è all'avanguardia, poiché su 90 segnalazioni correttive del sistema giunte ai responsabili del Ministero, ben 80 sono di operatori, Avvocati, Magistrati, Cancellieri, del nostro Circondario.

Ciò testimonia come a Genova (luogo tradizionalmente chiuso alle novità, ma non all'intelligenza del nuovo, specie se vantaggioso, in termini di ricaduta professionale n.d.r.), lo strumento, ovvero il processo civile telematico, è decollato ed è migliorato proprio grazie al suo utilizzo da parte degli Avvocati che hanno deciso di aderire alla sperimentazione.

Il Dott. Vincenzo Basoli, uno dei più appassionati sostenitori del progetto, ha ricordato che lo spirito dell'informatica è la condivisione dei dati, e in questo senso il passaggio al processo telematico può essere paragonato al passaggio che c'è stato tra l'oralità e la scrittura a mano, e con il suo immancabile portatile, ha dato una concreta dimostrazione di come sia gestito un fascicolo telematico.



In occasione di una astensione, anzi due

Le Camere Penali da qualche tempo ci hanno quasi abituato a periodiche astensioni dalla attività giudiziaria, tanto che qualcuno pensa che questa non sia più una notizia, ma l'astensione dalle udienze civili è un fatto assolutamente inusuale.

Eppure, affollate assemblee proclamate in tempi brevissimi e in tutta Italia, hanno proclamato una astensione totalitaria, senza neppure quel preavviso di dieci giorni che qualche organo di garanzia (quante garanzie) ha ritenuto necessario (a che cosa?) prevedere e che ha consentito a qualche magistrato dissenziente di bollare come illegittima questa presa di posizione.

Ma non è per rivolgermi a questi garantisti che ho pensato di scrivere queste righe, ma per esporre qualche riflessione sul perché gli appartenenti ad una categoria, solitamente aliena da manifestazioni collettive, si siano prontamente e spontaneamente compattati di fronte ad un provvedimento del Governo che viene "spacciato come provvedimento di "liberalizzazione".

E ancora perché le Camere Penali, che numericamente rappresentano una minoranza degli avvocati, ma notoriamente la più agitata e gelosa delle proprie iniziative, abbiano fin dal primo momento aderito ad una astensione che di fronte ai media e al mondo politico avrebbe sovrastato e fatto passare sotto silenzio quella proclamata da tempo, con tanto di preavvisi e rispetto dei termini di garanzia, nell'intento di attirare l'attenzione su quel disastro che è ormai il processo penale e per protestare contro l'atteggiamento del Ministro della Giustizia che fin dal suo insediamento aveva manifestato la chiara volontà di intraprendere a ritroso (manco a dirlo, con decreto) la timida strada della riforma dell'ordinamento giudiziario, ritornare su posizioni già superate come l'appellabilità delle sentenze o percorrerne di nuove come il recupero di atti colpiti da nullità, il tutto insomma una strada verso un processo diverso da quello che la Costituzione ci garantisce.

I sette giorni di astensione dei penalisti, le manifestazioni e i convegni di accompagnamento, la minaccia di nuove astensioni dopo la sospensione feriale, gli incontri e gli argomenti proposti avrebbero dovuto palesare da subito la durezza dello scontro in atto su un terreno sul quale non possiamo che essere tutti d'accordo e cioè la possibilità di svolgere il nostro lavoro nel modo più consono al nostro ruolo perché nessuno di noi va in Tribunale per fare la comparsa.

Come è noto invece un altro Ministro decideva di intervenire, e con un decreto (caso straordinario di necessità ed urgenza, dice la Costituzione) autodichiarato di liberalizzazione, ma che Ettore Randazzo definiva "fatto di notte", tentava di scardinare tre tabù della nostra professione: il divieto di patto di quota lite, i minimi tariffari e la severa regolazione della pubblicità. La mattina qualcuno ci ha fatto trovare bello e pronto questo piatto che è il primo passo verso l'abolizione dell'Ordine degli Avvocati: il prossimo decreto ci farà sapere come sarà sostituito.

Tutti ci siamo esercitati ad immaginare scenari apocalittici, probabilmente anche in qualche caso esagerando, che ne sarebbero conseguiti: credo però che la reazione sia venuta perché in quel momento tutti hanno capito come chi ci governa non sappia nulla di quello che facciamo, ci considera dei fornitori di un servizio di pubblica necessità, neppure utilità, un accessorio del processo che ci deve essere per salvare l'apparenza di uno stato di diritto, ma che dobbiamo dare poco fastidio, perché sia nel penale che nel civile "essi sanno" in-

dipendentemente da noi, che quindi non abbiamo bisogno di garanzie, anzi dobbiamo costare il meno possibile al consumatore e siamo liberi di autoreferenziarci attraverso la pubblicità perché competenza professionale e deontologia sono optional anzi sono non-valori.

Questa idea dell'Avvocato inutile, che non deve dare fastidio, che fa la comparsa e lascia lavorare è il denominatore comune delle due proteste ed è il nemico da cui dobbiamo guardarci. Quando qualcuno ci dice che se il mondo cambia anche gli Avvocati devono cambiare dice una cosa vera, ma la dice a sproposito.

Innanzitutto gli Avvocati sono già cambiati, la natura della professione libera è tale per cui chi non cambia non sopravvive professionalmente e i cambiamenti sono sotto gli occhi di tutti. Il punto è però come dobbiamo cambiare e come dobbiamo prevedere e prepararci alle nuove esigenze: ci si può chiedere di fronte al cambiamento dei rapporti, leciti e illeciti, economici, morali e famigliari, all'ingegneria finanziaria e organizzativa, alla tecnologia invadente, quanti dei 2947 iscritti all'Albo di Genova e dei 1053 iscritti al registro dei praticanti siano pronti.

A questo punto ci tocca anche un po' di *mea culpa*. Dobbiamo chiederci, e non lo abbiamo ancora fatto o almeno non lo abbiamo fatto a sufficienza, quali sono i valori che vogliamo conservare ad ogni costo e quelli che dobbiamo introdurre come nuovi, dobbiamo chiederci quale è il nostro ruolo in questa società, quale è il ruolo degli Ordini, quello delle Associazioni e andando a ritroso quello delle Università.

Ovviamente in questo momento nessuno ha in tasca la medicina e neppure la ricetta, ma l'invito è a riflettere sul tema.

Quando si dovrà pensare a diventare un avvocato, all'Università o quando non si troverà un lavoro, si potrà continuare a fare una pratica fittizia o bisognerà farsi insegnare da qualcuno e da chi e per quanto tempo, si affronterà un esame vergognoso come quello attuale, oppure i test, oppure un concorso a punti o in altro modo.

E ancora, qualcuno come un Ordine, una Associazione, un elenco, garantirà per lui oppure si autocertificherà con la pubblicità; si aggiornerà su internet, leggendo le pillole di giurisprudenza sulle riviste giuridiche in modo da essere pronto ad adeguarsi oppure confrontandosi con i colleghi; dovrà essere abile in aula o nei corridoi, con il cervello o con i gomiti. Sono le domande che ci siamo posti in un Convegno a Torino organizzato dalle Camere Penali nello scorso mese di giugno e sono le domande alle quali la Camera Penale Ligure cercherà di dedicare parte delle sue iniziative dell'anno prossimo. Se qualcuno può portarci qualche idea sarà bene accetto.

Avv. Corrado Pagano

ERRATA CORRIGE

Nel numero precedente, nell'articolo a pagina II, intitolato "Commissioni consultive" nella parte relativa alla Commissione parcelle sono stati omissi i nomi dei Consiglieri Avvocati Roberto Cassinelli e Alessandro Barca.

Scuola Forense Mauro De André

Lezioni Ottobre - Dicembre 2006

Le lezioni si svolgono presso l'Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza

OTTOBRE		
6 ottobre		
14.30 – 16.30	Diritto penale	Dott.ssa Annamaria Peccioli - I reati di terrorismo
16.30 – 18.30	Diritto civile	Prof.ssa Giovanna Visintini e Av. Tomaso Galletto La responsabilità civile della Pubblica Amministrazione
13 ottobre		
14.30 – 16.30	Diritto civile	Av. Paolo Canepa / Correzione prova del 22 luglio
16.30 – 18.30	Diritto penale	Av. Stefano Sambugaro - Problemi concernenti i reati associativi o alternativi
20 ottobre		
14.30 – 15.30	Procedura civile	Av. Tomaso Galletto - Appello. Litis consorzio e nuovo in appello
15.30 – 17.30	Procedura penale	Av. Bruno Lo Monaco - Gli altri riti speciali
17.30 – 18.30	Diritto civile	Prof. Luca Nanni - Il ruolo delle clausole generali: la buona fede contrattuale
27 ottobre		
14.30 – 16.30	Diritto penale	Prof. Paolo Pisa / Correzione prova del 7 ottobre
16.30 – 17.30	Diritto amministrativo	Av. Giovanni Bormioli - Gli appalti pubblici e le innovazioni introdotte dalla direttiva 2004/18/CE.
17.30 – 18.30	Procedura penale	Av. Emanuele Lamberti - Utilizzabilità della prova acquisita dal difensore nelle misure cautelari, nei procedimenti speciali e nel dibattimento
NOVEMBRE		
10 novembre		
14.30 – 16.30	Diritto penale	Av. Andrea Copello - Cause estintive del reato (in particolare sospensione condizionale e prescrizione)
16.30 – 18.30	Diritto civile	Correzione prova del 14 ottobre
17 novembre		
14.30 – 15.30	Diritto penale	Av. Stefano Savi - Reati contro la famiglia (in particolare art. 57 e 572 c.p.)
15.30 – 16.30	Procedura civile	Prof. Sergio La China / Le opposizioni esecutive
16.30 – 17.30	Procedura civile	Av. Tomaso Galletto, Prof. Sergio La China/ Correzione prova del 16 settembre
17.30 – 18.30	Diritto amministrativo	Correzione prova del 30 settembre
24 novembre		
14.30 – 15.30	Diritto tributario	Av. Francesco Illuzzi - Il contenzioso tributario e la definizione delle liti tributarie
15.30 – 16.30	Procedura penale	Prof. F. Della Casa – Prof. V. Fanchiotti/ Correzione prova del 21 ottobre
16.30 – 18.30	Diritto civile	Av. Paolo Canepa / Correzione prova del 30 settembre
DICEMBRE		
1 dicembre		
14.30 - 16.30	Diritto penale	Prof. Paolo Pisa / Correzione prova dell' 11 novembre
16.30 – 18.30	Diritto penale	Av. Stefano Savi / Correzione prova del 28 ottobre

Prove scritte Ottobre - Dicembre 2006

Le prove si svolgono il sabato dalle 8,30 alle 13,30 presso la Facoltà di Giurisprudenza

OTTOBRE		
7	Diritto penale (Prof. Pisa)	Correzione 27 ottobre ore 14.30 – 16.30
14	Diritto civile	Correzione 10 novembre ore 16.30 – 18.30
21	Atto giudiziario in materia penale	Correzione 24 novembre ore 15.30 - 16.30
28	Diritto penale (Av. Savi)	Correzione 1° dicembre ore 16.30 – 18.30
NOVEMBRE		
11	Diritto penale (Prof. Pisa)	Correzione 1° dicembre ore 14.30 – 16.30